



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza del dirigente n. 145 del 24/06/2024

OGGETTO: LATINA PLASTIC FREE - DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'AUMENTO E LA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DEI RIFIUTI IN PLASTICA, IL RILASCIO VOLONTARIO IN ARIA DI PALLONCINI E LANTERNE, L'ABBANDONO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA FUMO E PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

Premesso

- che il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, nella parte IV – “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” vieta l'abbandono e il *deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo*, nonché *l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*, definendo, al Capo II, le funzioni di competenza di Stato, Regioni, Province e Comuni nella gestione dei rifiuti;
- che la Commissione europea, in tema di plastica e del suo impatto sull'ambiente, ha approvato, insieme al Piano d'azione 2015, un pacchetto di direttive sull'economia circolare con cui ha previsto e proposto la modifica di sei direttive: rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce);
- che, successivamente, su proposta della Commissione Europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2018 hanno adottato in via definitiva le nuove direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE, partendo dalla considerazione che troppo spesso il modo in cui la plastica è attualmente prodotta, utilizzata e smaltita non permette di cogliere i vantaggi economici di un approccio più “circolare” e danneggia l'ambiente;
- che, a seguito della “Strategia per la plastica nell'economia circolare”, il 21 maggio 2019 l'Unione europea ha approvato la direttiva 2019/904/UE, in vigore dal 4 luglio 2019, con obbligo di recepimento da parte degli Stati entro il 3 luglio 2021, ad oggi individuata come fondamento normativo del divieto o riduzione dell'uso della plastica da parte di vari soggetti pubblici per la regolamentazione di tale materia;
- che il D.Lgs n. 196/2021, in attuazione della suddetta direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, recepisce, a livello nazionale, le *misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili*,

contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;

- che tali norme mirano, tra l'altro, a prevenire e contrastare i rifiuti marini e stabiliscono regole più severe per i tipi di prodotti e di imballaggi che rientrano tra i dieci prodotti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee, vietando l'utilizzo di determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali esistono alternative in commercio;

Considerato

- che le plastiche, come ormai evidente, invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge, tanto che a livello mondiale le plastiche rappresentano oggi più dell'80% dei rifiuti marini, venendo, inoltre, scambiati per cibo, da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte, e determinando l'inclusione delle microplastiche nella catena alimentare come sostanze tossiche, che con le loro dimensioni ridotte rendono difficoltoso, se non impossibile, il relativo recupero a seguito della dispersione in mare o sulle spiagge;
- che i rifiuti dispersi nell'ambiente, terrestre e/o marino, sono spesso costituiti da frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o altri dispositivi aerostatici abbandonati, che spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, causandone irrimediabilmente il decesso;
- che la tutela della fauna selvatica, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- che è necessario prevenire gli eventuali problemi ambientali del litorale comunale promuovendo azioni di riduzione della plastica e riutilizzo della stessa, attraverso la corretta differenziazione dei rifiuti, con particolare riferimento alle spiagge libere e alle spiagge date in concessione;
- che il Comune di Latina ha intrapreso da diversi anni iniziative di contrasto alla diffusione della plastica "usa e getta", anche con attività di educazione ambientale nelle scuole attraverso il programma Eco-schools, che fornisce una certificazione internazionalmente riconosciuta sulle buone pratiche ambientali che si svolgono all'interno dei plessi scolastici;
- che il Comune di Latina è in possesso del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che certifica la gestione sostenibile del territorio e la qualità di spiagge e acque di balneazione, assegnato dalla FEE, riconosciuta dall'UNESCO come leader mondiale nel campo dell'educazione ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile;
- che è necessario sensibilizzare i gestori delle attività commerciali e gli operatori balneari a promuovere e perseguire azioni e interventi finalizzati ad una nuova economia della plastica, che risponda all'esigenza di un minor utilizzo e al recupero della stessa;
- che nel corso delle precedenti stagioni balneari, attraverso l'istituzione del premio "Lido Green Marina di Latina", promosso dall'Azienda Beni Comuni di Latina, gestore per conto del Comune del servizio di igiene urbana, sono stati premiati stabilimenti balneari e chioschi del lungomare di Latina, che hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale, attraverso la corretta gestione dei rifiuti, con iniziative volte alla minimizzazione della plastica monouso;

Considerato, altresì

- che è intenzione di questa Amministrazione contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;

- che, sul tema, la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis (“Rifiuti da prodotto da fumo”) di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

Dato atto

- che l'Amministrazione del Comune di Latina si prefigge le seguenti finalità:
 - salvaguardare l'ecosistema;
 - ridurre la produzione dei rifiuti;
 - incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
 - diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili (bioplastiche);
 - orientare e sensibilizzare le giovani generazioni e la comunità tutta verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Ritenuto

- di dover individuare misure immediate e concrete, ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, e procedere all'adozione di provvedimenti finalizzati a vietare l'abbandono dei rifiuti su tutto il territorio, con particolare riguardo agli arenili di competenza comunale, da parte degli utilizzatori;
- di disporre, per i titolari di strutture balneari, i concessionari di arenili per stabilimento balneare, nonché i chioschi e le attività commerciali prossime al litorale, l'utilizzo di sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc., in materiale biodegradabile e compostabile;
- di disporre, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente ed il benessere degli animali, il divieto sul territorio comunale di rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive;
- di disporre, altresì, il divieto di abbandono sul suolo e nelle acque del territorio comunale dei rifiuti prodotti da fumo;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- l'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006, che vietano l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
- l'art. 255, comma 1-bis, del D. Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che *“Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”*;
- *Legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;

- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- gli artt. 7 bis e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e.s.m.i;
- la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- il D.Lgs n. 196/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904;
- il D. L. del 22 Aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;

DISPONE

per la difesa dell'ambiente e del mare dall'inquinamento causato dai rifiuti di plastica, nonché per la tutela del benessere delle specie animali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato, con l'obiettivo di:

- introdurre progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile;
- di individuare, quale ambito di prima applicazione sperimentale del dispositivo di divieto di consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, l'intero lungomare del Comune di Latina;
- di individuare l'intero territorio comunale quale ambito di applicazione del divieto di rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati che li trattengono o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive, il divieto di rilascio di palloncini in gomma, o materiale similare, anche se biodegradabili, idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, e riempiti con gas più leggeri dell'aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente ad impedirne la dispersione nell'aria;

a chiunque utilizzi arenili, liberi o in concessione, nel territorio del Comune di Latina:

- di non gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi i rifiuti prodotti da fumo;
- di conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, dislocati sull'intero arenile;

- di consumare cibi e/o bevande, vendute o somministrate all'interno dei locali insistenti sul lungomare, contenuti in recipienti di vetro o materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile;
- di utilizzare contenitori in materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile per il consumo immediato sul posto o da asporto, di alimenti e bevande quali: sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannuce, paline per il caffè, ecc.;

ai titolari di stabilimenti balneari, di chioschi stradali, di campeggi e di qualsivoglia attività commerciale insistente sull'intero lungomare comunale:

- di dotarsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata e dei prodotti da fumo;
- di utilizzare, nell'esercizio dell'attività, sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannuce, paline per il caffè, ecc., in materiale biodegradabile e compostabile;
- di somministrare cibi e/o bevande in contenitori di vetro o materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile;

I concessionari di strutture balneari dovranno, inoltre:

- curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;
- nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, i concessionari dovranno effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione, i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte del gestore del servizio;
- sull'area in concessione dovranno essere collocati cestini per i rifiuti in numero adeguato, che dovranno essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;

AVVISA

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda alle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti.

I concessionari di strutture balneari dovranno esporre in luoghi ben visibili agli utenti, all'ingresso delle strutture, copia della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Latina.

Sarà assicurata la diffusione, per il tramite degli uffici comunali competenti, alle Associazioni di categoria ed alla cittadinanza tutta con indicazione di elementi di immediata e facile conoscenza.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per le necessarie attività di vigilanza e controllo:

- all'Azienda Speciale ABC Latina
- alla Prefettura di Latina
- alla Questura di Latina

- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina
- alla Capitaneria di Porto;
- alla Polizia Locale;
- al Dipartimento VIII - Attività Produttive.

AVVERTE

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore e fatto salva la normativa nazionale, regionale e comunitaria;
- i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;
- che qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 40 della Legge n. 221 del 28 Dicembre 2015, ovvero la sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro 60,00 (sessanta) ad un massimo di euro 300,00 (trecento).

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento dello stesso, decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Latina, 24/06/2024

Il Dirigente
De Biaggio Gian Pietro
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)